

con un'imposta o con un dazio doganale.

3. Il trattato che ha istituito la C.E.E. ha conferito alle istituzioni di questa Comunità il potere d'instaurare dei regimi di prelievi direttamente applicabili negli Stati membri, onde creare un'organizzazione comune dei mercati agricoli. Di conseguenza, la validità della disciplina non è pregiudicata dalla natura doganale o fiscale del prelievo così introdotto.
4. A norma dell'articolo 6, nn. 3 e 4 del regolamento n. 22, le modalità generali di fissazione del prelievo supplementare sono determinate dalla Commissione o, se del caso, dal Consiglio. Le stesse disposizioni attribuiscono allo Stato importatore il potere di fissare il prelievo supplementare, potere che tuttavia spetta alla

Commissione o, se del caso, al Consiglio secondo il procedimento di cui all'articolo 17, qualora si sia deciso di adottare in proposito un provvedimento comune.

5. La validità del regolamento n. 135-62 della Commissione non è inficiata, nei confronti dei regolamenti n. 22 del Consiglio e n. 109-62 della Commissione, dal fatto che il prelievo supplementare sia stato fissato senza tener conto del prezzo d'offerta individuale di una determinata importazione.
6. L'autonomia concessa dal trattato agli autori di un regolamento per quanto riguarda la data della sua entrata in vigore, non implica l'esclusione di ogni controllo giurisdizionale, specie per quanto riguarda l'eventuale effetto retroattivo.

Nel procedimento 17-67

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

LA DITTA MAX NEUMANN

e

LO HAUPTZOLLAMT DI HOF/SAALE,

domanda vertente sulla validità e sull'interpretazione del regolamento n. 22, in data 4 aprile 1962, del Consiglio della C.E.E. e sulla validità del regolamento n. 135, in data 7 novembre 1962, della Commissione C.E.E.,

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt (relatore), presidente,
 A. M. Donner e W. Strauß, presidenti di Sezione,
 A. Trabucchi, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars e
 P. Pescatore, giudici,
 avvocato generale : K. Roemer,
 cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Il 19 novembre 1962 la ditta Max Neumann di Francoforte sul Meno importava dalla Polonia dei polli macellati, presentati in modo da rientrare nella voce 02.02 della tariffa doganale comune. Oltre al prelievo (calcolato sulla base del tasso in vigore dal 5 novembre 1962) ed alla tassa compensativa corrispondente all'imposta sull'entrata (calcolata in base al valore doganale, escluso il prelievo), l'ufficio doganale, con nota del 13 dicembre 1962, chiedeva il pagamento di un prelievo supplementare pari a 0,25 DM il chilogrammo.

Tale supplemento avrebbe dovuto essere riscosso dal 19 novembre 1962 in virtù del regolamento n. 135-62 della Commissione, relativo alla determinazione di un prelievo supplementare all'importazione di galline e di polli macellati in provenienza da paesi terzi (G.U. 7 novembre 1962, pag. 2621) e del provvedimento adottato dalle autorità federali tedesche in applicazione di detto regolamento (Bundeszollblatt 7 novembre 1962, pag. 974).

Il regolamento n. 135-62, datato 7 novembre 1962 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno, entrava in vigore alla data della pubblicazione in virtù del suo articolo 2. Il paragrafo 3 del provvedimento d'applicazione, adottato dagli organi tedeschi in data 15 novembre 1962 e pubblicato il 17, è del seguente tenore :

« 3. La ritardata conoscenza del testo del regolamento n. 135-62 della Commissione C.E.E. ha avuto in pratica un effetto equivalente all'aumento di una tassa con valore retroattivo, il che non può essere accettato incondizionatamente

sotto il profilo costituzionale. All'importazione di polli macellati si devono quindi applicare i tassi di prelievo ed i regolamenti sinora vigenti, se la domanda d'importazione è stata validamente presentata anteriormente al 18 novembre 1962. »

La Neumann aveva presentato domanda d'importazione per il pollame di cui trattasi il 19 novembre, quindi lo Zollamt ha legittimamente applicato il prelievo supplementare, in conformità sia alle norme comunitarie, sia a quelle vigenti in Germania; la decisione veniva impugnata in sede amministrativa, ma il ricorso veniva respinto.

La Neumann esperiva quindi l'azione giurisdizionale ed attualmente la controversia è pendente dinanzi al Bundesfinanzhof di Monaco.

Nella causa di merito, la Neumann ha invocato la nullità del regolamento n. 135-62 per vari motivi : in particolare, le norme sui prelievi supplementari sarebbero contrarie all'articolo 29, a), del trattato C.E.E. e solo gli Stati membri avrebbero facoltà d'istituire prelievi supplementari in virtù dell'articolo 6, n. 4, del regolamento n. 22 del Consiglio (G.U. 1962, pag. 959); d'altra parte, il regolamento n. 109 della Commissione (G.U. 1962, pag. 1939) relativo alla determinazione dell'importo supplementare a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio, obbligherebbe a tener conto del prezzo d'offerta individuale, vale a dire del prezzo pagato dal singolo importatore. Il regolamento n. 135-62 violerebbe quindi il regolamento n. 109-62 sotto questo profilo.

Poiché l'articolo 2 del regolamento n. 135-62 stabiliva che l'entrata in vigore sarebbe avvenuta il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la Neumann ritiene che non avrebbero dovuto esservi deroghe né per i contratti precedenti, né per le merci già spedite, ecc... Essa ne conclude che tutto il sistema di prelievi istituito dal regolamento n. 22 è invalido poiché il prelievo rientra nella competenza fiscale degli Stati membri e può essere reso obbligatorio dalle istituzioni comunitarie solo mediante direttiva. Il Consiglio, in virtù dell'articolo 43 del trattato, non avrebbe facoltà di emanare disposizioni in deroga agli articoli 12 e segg. e 18 e segg. dello stesso trattato.

La 7ª Sezione del Bundesfinanzhof, con ordinanza 25 aprile 1967, decideva di deferire alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali, a norma dell'articolo 177, 3º comma, del trattato C.E.E. Dopo aver ricordato gli argomenti invocati dalla Neumann e dal ministero federale delle finanze, intervenuto nel processo per sostituire lo Hauptzollamt, il giudice a quo si è dichiarato « convinto che i dubbi avanzati sulla costituzionalità della legge tedesca con cui è stato ratificato il trattato sono infondati » ed ha esposto le ragioni del suo convincimento.

Esso ha inoltre illustrato i motivi per cui sono state deferite a questa Corte le quattro seguenti questioni :

- « 1° a) Se, in forza del trattato C.E.E., gli organi della Comunità economica europea abbiano il potere di emanare norme, relative ai prelievi, immediatamente efficaci negli Stati membri, quali quelle contenute nel regolamento n. 22 del Consiglio in data 4 aprile 1962 (G.U. 1962, pag. 959).
- b) In caso affermativo, se i prelievi siano tributi (dazi o imposte) ovvero quale sia la loro natura.
- c) Nella prima alternativa, se la potestà legislativa in campo fiscale sia stata quindi trasferita alla Comunità in forza del trattato C.E.E.
- 2° Ove la questione 1 a) sia risolta in senso affermativo, se l'articolo 6, nn. 3 e 4 del regolamento n. 22 del Consiglio implichi che i singoli Stati, non già gli organi della Comunità, avevano il potere d'introdurre un prelievo supplementare.
- 3° Se il regolamento n. 135-62 della Commissione sia in contrasto col regolamento n. 22 del Consiglio e col regolamento n. 109-62 della Commissione (che costituisce l'espresso fondamento del regolamento n. 135-62) in quanto mentre i due ultimi prevedono un prelievo supplementare per il caso in cui il prezzo di offerta scenda al di sotto del prezzo limite, il regolamento n. 135-62 — secondo la ricorrente — per la determinazione del prelievo supplementare non tiene affatto, o non tiene sufficientemente conto del prezzo di offerta.
- 4° Se il fatto che il regolamento n. 135-62 della Commissione è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee osti alla sua validità. »

L'ordinanza di rinvio del 25 aprile 1967 è stata registrata in cancelleria il 16 maggio 1967. Hanno presentato osservazioni a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte, la ditta Neumann, il Consiglio e la Commissione. La Neumann è rappresentata dagli avvocati Ditges e Ehle del Foro di Colonia; il Consiglio è rappresentato dal dr. Wohlfahrt e la Commissione dal dr. Ehlermann.

L'udienza del 7 novembre 1967 è stata riservata alle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto e il 21 novembre l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni.

II — Compendio delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto

Sulla prima questione

In considerazione della particolare formulazione della domanda e dell'atteggiamento assunto dal Bundesfinanzhof circa il trasferimento di sovranità e circa l'articolo 24 della Costituzione federale, la *Neumann* sostiene che l'articolo 43 del trattato disciplina solo l'iter da seguire nella realizzazione della politica agraria comune. Non spetterebbe al Consiglio di decidere discrezionalmente, in virtù dell'articolo 43, n. 2, del trat-

tato, la forma del provvedimento con cui si deve istituire il sistema dei prelievi. Questo avrebbe potuto essere eventualmente istituito soltanto mediante direttiva.

Per quanto riguarda la natura giuridica del prelievo, la Neumann rileva l'esistenza di un'abbondante dottrina in merito ed in particolare cita l'Ebeling il quale giungerebbe alla conclusione che il prelievo non è un dazio doganale né un onere *sui generis*, ma un tributo. Resterebbe da determinare se, come sostiene l'Ebeling, il prelievo rappresenti un'imposta di consumo.

La Neumann propende piuttosto per un'imposta *sui generis*, riscossa alla frontiera al fine di garantire un certo livello dei prezzi. Si potrebbe forse ravvicinare questa imposta alla tassa tedesca compensativa dell'imposta sull'entrata, la quale viene riscossa alla frontiera ed è destinata a compensare le imposte gravanti sui prodotti nazionali simili.

In effetti, l'unico elemento importante sarebbe il carattere fiscale del prelievo. La sovranità fiscale non sarebbe stata trasferita alla C.E.E. e su questo punto tutti sarebbero concordi.

Nemmeno la sovranità degli Stati in materia di dazi doganali sarebbe stata trasferita alla C.E.E., ma sarebbe rimasta agli Stati membri, data la mancanza di qualsiasi disposizione in proposito.

Ne conseguirebbe che il prelievo non può essere mantenuto nemmeno se, in contrasto con la dottrina predominante, si assume che esso rappresenti un dazio doganale. La sovranità in materia doganale sarebbe comunque parte integrante della più vasta sovranità fiscale e ne sarebbe inscindibile.

Il Consiglio, che nelle sue osservazioni si occupa soltanto della prima questione, sostiene innanzitutto che la domanda non lascia chiaramente intendere se venga contestata in senso assoluto la competenza della C.E.E. ad emanare regolamenti, in materia di prelievi, al fine di attuare la politica agricola comune, oppure si critichi solo l'emanazione, durante il periodo transitorio, di un regolamento in materia di prelievi avente efficacia immediata negli Stati membri.

In primo luogo, per quanto riguarda la competenza generica del Consiglio ad emanare regolamenti nell'ambito sopra menzionato, si dovrebbe ammettere ch'essa gli è stata attribuita dall'articolo 40, nn. 2 e 3, del trattato. I prelievi rappresenterebbero dei meccanismi di stabilizzazione delle importazioni o delle esportazioni che permetterebbero di raggiungere gli scopi definiti dall'articolo 39. Ciò varrebbe anche per i prelievi supplementari di cui all'articolo 6, n. 3, del regolamento n. 22. Trattandosi di meccanismi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 40, i prelievi sui prodotti agricoli potrebbero quindi essere istituiti col procedimento contemplato dall'articolo 43, n. 2.

In secondo luogo, per quanto riguarda la competenza del

Consiglio ad istituire prelievi all'importazione di prodotti agricoli, durante il periodo transitorio, mediante regolamenti, la questione che la Corte deve risolvere sarebbe se, in luogo dei regolamenti, non si sarebbero piuttosto dovuti emanare altri atti giuridici aventi come destinatari gli Stati membri. L'assunto della Neumann presupporrebbe tra l'altro che siano applicabili all'agricoltura le stesse norme che valgono per il mercato comune in generale. Questo presupposto non sussisterebbe evidentemente in quanto, a norma dell'articolo 38, n. 2, i poteri delle istituzioni della C.E.E. in campo agricolo potrebbero essere diversi e più vasti che per il mercato comune in generale.

Detto articolo stabilisce infatti che le norme relative all'instaurazione del mercato comune (comprese quelle sull'introduzione di una tariffa doganale comune) sono applicabili ai prodotti agricoli « salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi ». Tale norma dovrebbe applicarsi non solo alle disposizioni del trattato sopra menzionate, ma anche agli atti giuridici emanati in virtù delle stesse disposizioni. Gli articoli 44-46 riguarderebbero le disposizioni transitorie, mentre gli articoli 39-43 riguarderebbero l'attuazione della politica agricola comune. L'articolo 38, n. 2, mirerebbe dunque soprattutto a garantire alle istituzioni comunitarie la libertà di adottare, in campo agricolo, disposizioni diverse da quelle previste per l'instaurazione del mercato comune generale.

Gli scopi della politica agricola, tra i quali l'articolo 39, n. 1 c), include la stabilizzazione del mercato, e i vari poteri necessari per la realizzazione di tale politica sarebbero dunque diversi da quelli relativi al mercato comune in generale.

In altri termini, l'organizzazione comune potrebbe implicare tutti i provvedimenti necessari per conseguire gli scopi di cui all'articolo 39, senza dover sottostare alle restrizioni che possono essere imposte al mercato dei prodotti diversi da quelli agricoli.

Poiché l'articolo 189 conferisce la facoltà di emanare determinati atti giuridici « alle condizioni contemplate dal presente trattato », per quanto riguarda l'attuazione della politica agricola comune sarebbe opportuno richiamarsi all'articolo 43, n. 2, in base al quale il Consiglio, nel periodo transitorio, può adottare regolamenti, direttive o decisioni ed anche raccomandazioni, essendo tutti questi atti menzionati su un piede di parità. Quanto all'argomento secondo cui la Comunità, durante il periodo transitorio, non avrebbe alcun potere sovrano in materia fiscale, il Consiglio osserva che, se gli autori del trattato avessero voluto distinguere fra i vari periodi, lo avrebbero fatto espressamente, com'è avvenuto in altri campi.

Il Consiglio sostiene che a questo proposito è superfluo discutere la nozione di sovranità in campo fiscale, specie dal momento che nella domanda di pronuncia pregiudiziale non vi

è nulla che indichi perché la sovranità fiscale dovrebbe rimanere di esclusiva competenza degli Stati membri, né vi è precisato che la sovranità fiscale sia indivisibile o, contrariamente a quanto avviene per altri diritti di sovranità, non trasferibile.

Per queste ragioni il Consiglio ritiene che si debba risolvere affermativamente la questione del se le istituzioni delle Comunità europee abbiano, in materia di prelievi, la facoltà di adottare regolamenti direttamente applicabili negli Stati membri.

La *Commissione* rileva che la prima questione deferita da Bundesfinanzhof riunisce in effetti due censure elevate dalla Neumann contro la validità del regolamento n. 22. Essa esamina quindi separatamente la censura secondo cui il regime dei prelievi sarebbe contrario al trattato e la censura secondo cui tale regime avrebbe potuto essere istituito soltanto mediante direttiva.

Circa la prima censura, la Commissione sostiene che, tenuto conto dei fatti che hanno dato origine alla controversia di merito, si tratta di esaminare soltanto il sistema dei prelievi sulle merci provenienti dai paesi terzi. Onde accertare la validità del regolamento n. 135-62, si dovrebbe quindi unicamente appurare se l'articolo 6 del regolamento n. 22 sia valido. L'articolo 43, su cui si fonda il regolamento n. 22, conterrebbe non solo disposizioni relative alla procedura, ma definirebbe anche la competenza e quindi farebbe rinvio all'articolo 38 e segg., e in particolare all'articolo 40. L'articolo 38, n. 2, stabilisce che : « salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli »; ora, si dovrebbe ammettere che le « disposizioni contrarie » di cui trattasi possono essere anche tacite, cioè emergere dall'applicazione dei comuni canoni interpretativi (presa in considerazione del contesto, dello scopo della norma, dei lavori preparatori, ecc.).

La stessa Corte avrebbe ammesso l'esistenza di deroghe tacite, purché siano chiaramente previste (Raccolta, vol. X, pag. 1216), ed il fatto avrebbe ancor maggiore importanza dal momento che la Corte ha sancito il principio pronunciandosi su provvedimenti eccezionali, adottati a favore di Stati membri che agivano autonomamente. Nella fattispecie, invece, si tratterebbe di eccezioni a favore di provvedimenti adottati dagli organi comunitari ed aventi come scopo la costituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Nell'interpretare l'articolo 38, n. 2, bisognerebbe tener conto di una radicale differenza che si rispecchia nelle norme contenute nel titolo riguardante l'agricoltura. Una parte di queste norme disciplinerebbe l'atteggiamento degli Stati membri durante l'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, mentre un'altra parte riguarderebbe la realizzazione della politica

comune ed in particolare il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Durante la prima fase, l'eccezione rappresenterebbe un elemento puramente dilatorio ed essenzialmente negativo, mentre durante la seconda essa consentirebbe di raggiungere gli scopi della politica agricola comune e la finalità dell'organizzazione comune costituirebbe allora un criterio d'interpretazione decisivo.

Non vi sarebbe quindi alcun dubbio circa la facoltà del Consiglio d'istituire il regime di prelievi nei confronti dei paesi terzi introdotto col regolamento n. 22. Detto regime rappresenterebbe uno dei meccanismi comuni di stabilizzazione delle importazioni e delle esportazioni che l'articolo 40, n. 3, menziona espressamente come esempio di provvedimento che può essere compreso nell'organizzazione comune e quindi costituirebbe una deroga « chiaramente prevista » alle disposizioni generali. L'integrità del regime doganale prevista dagli articoli 18 e segg. non potrebbe essere invocata per combattere la tesi esposta sopra. Diverse note dell'elenco F dell'allegato I del trattato dimostrerebbero infatti che la competenza ad elaborare la politica agricola comune comprende la facoltà di modificare il regime doganale vigente e, in particolare, di sostituire dei dazi doganali fissi con dazi doganali variabili, nonché di stabilire il regime comune da applicarsi alle importazioni da paesi terzi.

In base all'articolo 43, sarebbe dunque possibile stabilire sia l'importo dei dazi da riscuotere, sia la loro natura. Sarebbe inoltre possibile stabilire se gli Stati membri debbano introdurre questi dazi progressivamente, al pari della tariffa doganale comune di cui all'articolo 23, ovvero essi debbano essere integralmente applicati con effetto immediato.

L'obiettivo dell'organizzazione implicherebbe necessariamente la liceità di una deroga al principio della graduale introduzione della protezione doganale esterna.

Il fatto che l'articolo 40, n. 3, 1° comma, preveda espressamente delle discipline dei prezzi, come mezzo per perseguire gli scopi dell'articolo 39, si spiegherebbe solo se la Comunità ha il potere di determinare esattamente l'importo che gli Stati membri devono riscuotere all'atto dell'importazione, onde evitare correnti all'interno della Comunità che potrebbero compromettere la garanzia dei prezzi. Quindi, anche se il regime dei prelievi non costituisse parte integrante della disciplina dei prezzi, sarebbe comunque un mezzo indispensabile per il suo funzionamento. Dall'articolo 43, n. 3 b), si desumerebbe poi ch'esso conferisce al Consiglio la facoltà di disciplinare completamente e particolarmente il regime delle importazioni da paesi terzi.

Poiché l'organizzazione comune ha lo scopo di tutelare il mercato interno mediante un regime d'importazione uniforme, il Consiglio, conformemente all'articolo 43, dovrebbe aver pure

il potere d'istituire tale regime. Infine, l'organizzazione comune ha, sul piano comunitario, la stessa funzione delle organizzazioni nazionali di mercato sul piano nazionale; essa dovrebbe quindi disporre degli stessi mezzi messi a disposizione di queste ultime, tra i quali spicca il regime delle importazioni.

Per tutte queste ragioni, la Commissione ritiene di poter concludere che dalle disposizioni di cui sopra si desume chiaramente che l'articolo 43 conferisce al Consiglio la facoltà di determinare il regime delle importazioni da paesi terzi, e ciò, ove necessario, anche in deroga agli articoli 18 e seguenti. Il regime di prelievi di cui al regolamento n. 22 poteva essere adottato in virtù dell'articolo 43, e quindi sarebbe conforme al trattato e di conseguenza valido.

Circa la seconda censura, secondo cui il regime dei prelievi avrebbe potuto essere istituito solo mediante direttiva, la Commissione deduce argomenti analoghi a quelli svolti dal Consiglio. Essa aggiunge che vi erano gravi ragioni per istituire un regime di prelievi, sulle importazioni da paesi terzi, mediante regolamento, e la più importante fra esse era il fatto che l'applicazione del regime stesso sarebbe divenuta estremamente difficile se, specie per quanto riguarda gli importi supplementari, fosse stato necessario l'intervento del potere legislativo o regolamentare nazionale. Quanto più rapidamente il provvedimento entra in vigore, tanto più grandi sarebbero sia la sua efficacia, sia la possibilità di farlo aderire esattamente alla situazione per la quale esso è stato adottato.

Infine, se la censura fosse fondata, sarebbero invalidi tutti i regolamenti adottati dal Consiglio nel settore agricolo e verrebbe sconvolta tutta la politica agricola comune. Il regolamento n. 22 sarebbe pertanto valido.

Sulla seconda questione

La *ditta Neumann* si richiama all'argomento svolto in merito dinanzi al Bundesfinanzhof: il regolamento n. 135-62 della Commissione non rientra nella competenza conferita a quest'organo dall'articolo 6, nn. 3 e 4, del regolamento n. 22 del Consiglio. Comunque, si dovrebbe tener presente che è stata intenzione dell'autore dell'articolo 6, n. 3, di detto regolamento conferire allo Stato membro la facoltà di determinare e riscuotere il prelievo supplementare.

Mentre il prezzo limite è determinato in modo uniforme (art. 6, nn. 1 e 2), il regolamento n. 22 attribuirebbe allo Stato membro il potere di determinare il prelievo supplementare, che dipende di volta in volta dal prezzo di offerta. Questa interpretazione troverebbe conferma nell'articolo 6, n. 4, 3° comma, in forza del quale i prelievi supplementari sono determinati e riscossi dallo Stato membro.

Sarebbe impossibile trarre conclusioni diverse dal regolamento n. 109-62 della Commissione che si fonda esso pure sull'articolo 6 del regolamento n. 22 e il cui preambolo si richiama espressamente all'articolo 6, n. 4. Il preambolo e le disposizioni del regolamento n. 109-62 (specie gli artt. 5 e 6) stabiliscono che il prelievo supplementare è riscosso dallo Stato membro importatore solo fino al momento in cui entrano in vigore provvedimenti comuni; il che però non corrisponderebbe all'ampiezza dei poteri conferiti dall'articolo 6, nn. 3 e 4. Comunque il regolamento n. 135-62 esulerebbe dall'ambito della disposizione che conferiva facoltà di adottarlo e sarebbe quindi nullo.

La *Commissione* sostiene di aver avuto il potere di adottare il regolamento n. 135-62. L'espressione « in ciascuno Stato membro » potrebbe essere interpretata in vari modi e non contribuirebbe a risolvere la questione. Il terzo punto dell'articolo 6, n. 4, del regolamento n. 22 attribuirebbe competenza, in primo luogo agli Stati membri, e poi alla Comunità. Questa formulazione rispecchierebbe le due fasi della determinazione dei prelievi supplementari; nella prima sarebbe competente lo Stato membro, mentre, dopo la notifica, la competenza sarebbe comunitaria.

Questa interpretazione sarebbe corroborata dai testi preparatori del regolamento n. 22 e dall'articolo 5 del regolamento n. 109-62, nonché dall'articolo 6 dello stesso regolamento. Questo, benché adottato dalla Commissione anziché dal Consiglio, sarebbe stato elaborato secondo il procedimento del Comitato di gestione, composto questo dai rappresentanti degli Stati membri che fanno parte dei gruppi di lavoro del Consiglio. Il regolamento n. 135-62 corrisponderebbe alla prassi costante della Commissione e del Consiglio, il quale ultimo avrebbe già dovuto pronunciarsi due volte circa la determinazione di un prelievo supplementare da parte della Commissione.

Sulla terza questione

La *ditta Neumann* si richiama del pari agli argomenti dedotti in proposito dinanzi al Bundesfinanzhof. Il sistema di prelievi uniforme, instaurato dal regolamento n. 135-62, sarebbe pure in contrasto con i regolamenti n. 22 del Consiglio e 109-62 della Commissione, a norma dei quali il prelievo supplementare viene fissato allorché il prezzo d'offerta scende al di sotto del prezzo limite, viene modificato parallelamente alle variazioni del prezzo d'offerta, ed è infine soppresso allorché si riscontra che il prezzo d'offerta è pari o superiore al prezzo limite.

Essa avrebbe concluso al prezzo limite le importazioni colpite dal prelievo supplementare. Queste non avrebbero quindi dovuto essere gravate dal prelievo uniforme fissato dal regolamento n. 135-62, che non tiene conto del prezzo d'offerta per

determinare il prelievo supplementare, o non ne tiene sufficientemente conto.

La *Commissione* sostiene di essere stata obbligata a fissare un prelievo supplementare uniforme, col regolamento n. 135-62. L'articolo 6 del regolamento n. 22, malgrado la sua imprecisione e la cattiva traduzione, prevederebbe pur sempre espressamente al n. 4 che vi sono « misure che devono essere prese in comune ». Sarebbe logicamente da escludersi che tale fissazione possa riguardare prelievi supplementari individuali, tanto più che essa dovrebbe venire effettuata secondo il procedimento del comitato di gestione.

D'altro canto, vari passi del regolamento n. 109-62 (art. 1, nn. 2 e 3; artt. 2, 4, 6 e 7) dimostrerebbero ch'esso presuppone un prelievo supplementare generale. In particolare, gli articoli 4 e 7 non avrebbero senso se il prelievo supplementare fosse individuale. In una sentenza del 5 ottobre 1966 (prodotta dalla Commissione) il Bundesfinanzhof sarebbe giunto alla stessa conclusione. Questa sentenza avrebbe provocato una presa di posizione conforme del ministero federale delle finanze. Infine, il raffronto col regime di prelievi istituito da altri regolamenti dimostrerebbe che il prelievo individuale non figura nel complesso dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Sulla quarta questione

La *ditta Neumann*, citando numerosi esempi, assume che il sistema di promulgazione dei regolamenti del Consiglio e della Commissione è difettoso. Alcuni regolamenti sarebbero venuti a conoscenza degli abbonati alla Gazzetta ufficiale solo con ritardo ed altri sarebbero entrati in vigore con effetto retroattivo. Nella fattispecie, l'articolo 191 del trattato — che ammette in linea di massima la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli amministrati, destinatari di un nuovo provvedimento — sarebbe stato violato poiché il regolamento litigioso è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Quindi, non solo non sarebbe stato rispettato il termine di 20 giorni, ma il regolamento sarebbe stato messo in vigore con effetto retroattivo, tenuto conto che la Gazzetta ufficiale (pag. 2621-62), quando era stampata a Lussemburgo, poteva pervenire ai destinatari tedeschi solo qualche giorno dopo.

Solo in seguito il regolamento poteva essere pubblicato dai fogli annunci in Germania, di guisa che un regolamento del ministro federale delle finanze sarebbe entrato in vigore solo il 19 novembre 1962. Per di più, questo regolamento non avrebbe rispettato il termine di 20 giorni, concedendone solo 12.

Nella fattispecie, il principio della tutela del legittimo affidamento avrebbe richiesto un termine considerevolmente più

lungo. Nella Repubblica federale di Germania, anteriormente al prelievo comunitario di cui al regolamento n. 135-62, veniva riscosso un prelievo nazionale in virtù del noto regolamento del 7 settembre 1962, il quale si fondava su un sistema del tutto diverso, cioè sul rapporto tra il prezzo d'importazione ed il valore doganale. Gli acquisti sarebbero stati effettuati in base a questo rapporto, che allora aveva un'indiscussa validità; in altri termini, gli importatori avrebbero in generale acquistato al valore doganale.

Con un preavviso di qualche giorno soltanto entrava in vigore una modifica temporanea che nessun importatore avrebbe potuto prevedere e che implicava la riscossione di un prelievo fisso, indipendente dal prezzo. Ciò avrebbe impedito agli importatori di modificare i loro contratti ed, in ispecie, di eliminare gli aumenti di prezzo dipendenti unicamente dalla procedura tedesca.

Questa situazione non avrebbe dovuto essere trascurata e l'entrata in vigore delle disposizioni avrebbe dovuto essere ritardata di almeno 60 giorni.

Secondo la Neumann, gli importatori tedeschi si dolgono non tanto dell'adozione di un prelievo supplementare unitario (anche se contrario ai principi della C.E.E.), quanto dell'eccessiva brevità della vacatio legis, che avrebbe avuto delle ripercussioni negli altri cinque Stati membri ed avrebbe violato il principio dell'affidamento, il che, nella Repubblica federale, equivarrebbe alla violazione di un principio generale.

La Neumann invoca inoltre l'articolo 12 del regolamento n. 22 il cui n. 2, 2° comma, stabilisce che « lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze; in caso di chiusura della frontiera, il periodo di comporta non deve essere inferiore a tre giorni ». Essa deduce da tale disposizione che, nell'ipotesi di immediata entrata in vigore, si dovrebbe stabilire una deroga per le merci già spedite o già acquistate dall'importatore.

La *Commissione* sostiene che il regolamento n. 135-62 poteva entrare in vigore contemporaneamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e distingue il problema generale dell'entrata in vigore immediata di taluni regolamenti da quello specifico dell'entrata in vigore immediata del regolamento n. 135-62.

In generale, sarebbe possibile in tutti gli Stati membri fare entrare in vigore una norma nel giorno stesso della sua pubblicazione senza violare il principio generale della certezza giuridica — che va osservato nell'applicazione del trattato (sentenza 13-61, Raccolta, vol. VIII, pag. 102) — né gli altri principi che ne derivano, quale quello della prevedibilità, la possibilità di

valutare in anticipo gli effetti della nuova norma, la tutela dovuta all'affidamento nel regime giuridico esistente. La concezione giuridica della Commissione e del Consiglio corrisponderebbe a quella degli Stati membri, come si desume dalla pratica e dalla dichiarazione del Consiglio e della Commissione formulata nella 207^a sessione del Consiglio, l'8 e 9 febbraio 1967, dichiarazione che, al 4° capoverso, ammette la liceità dell'entrata in vigore del regolamento il giorno della sua pubblicazione.

Risulterebbe tuttavia da detta dichiarazione che le istituzioni della Comunità si rendono perfettamente conto del fatto che l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione non è auspicabile; ciò nondimeno non si può rinunziarvi a causa del rischio di speculazioni. Il Finanzgericht di Norimberga avrebbe sottolineato, nel corso della presente controversia, che le modifiche dei dazi doganali e delle imposte devono entrare in vigore rapidamente, onde evitare manovre speculative.

Il prelievo, sotto il profilo economico, sarebbe analogo ai dazi doganali e dovrebbe essere adattato, a intervalli più o meno ravvicinati a seconda della natura del prodotto, alla situazione del mercato. Nel caso dei cereali, questo intervallo, ad esempio, dovrebbe essere di 24 ore. La necessità dell'adattamento sarebbe stata espressamente ammessa dalla Corte nella causa 16-65 (Raccolta, vol. XI, pag. 924) e le stesse considerazioni varrebbero per la fissazione del prelievo supplementare.

Per quanto riguarda la sostituzione di un prelievo supplementare generale ai prelievi supplementari individuali fissati dalle autorità tedesche, la validità del provvedimento non potrebbe essere messa in forse a causa del comportamento di importatori imprudenti ed imprevedenti, posto che il combinato disposto degli ultimi tre incisi dell'articolo 6 del regolamento n. 22 e degli articoli 5 e 6, nonché il considerando n. 6 del regolamento n. 109-62, dimostrano chiaramente che la fissazione di un prelievo supplementare poteva rientrare tra le « misure da prendere in comune ».

L'articolo 12 del regolamento n. 22 riguarderebbe soltanto le merci già spedite, ma non quelle acquistate. A tale disposizione derogatoria si dovrebbe dare un'interpretazione restrittiva e la sua estensione alle merci già acquistate sarebbe giuridicamente inammissibile, malgrado tutte le considerazioni analogiche o economiche che si potrebbero fare in contrario.

Gli importatori dovrebbero (e potrebbero), nello stipulare i contratti d'acquisto, tener conto della possibilità che venga applicato un prelievo supplementare. Le difficoltà cui ciò potrebbe dar luogo sarebbero giustificate dai notevoli rischi che i mercati della Comunità correrebbero in caso contrario. Questi mercati potrebbero infatti sfuggire ad ogni controllo e i produttori comunitari ne subirebbero le conseguenze.

IN DIRITTO

Con ordinanza 25 aprile 1967, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 16 maggio successivo, il Bundesfinanzhof ha deferito alla Corte stessa, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., quattro questioni pregiudiziali sulla validità e sull'interpretazione del regolamento n. 22 del Consiglio, in data 4 aprile 1962, e sulla validità del regolamento n. 135-62 della Commissione, in data 7 novembre 1962.

A quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, le questioni vertono sull'applicazione, alle importazioni di pollame macellato proveniente da paesi terzi, di un prelievo supplementare in aggiunta a quello fissato dal regolamento n. 135-62 della Commissione in forza del regolamento n. 22-62 del Consiglio nonché del regolamento n. 109-62 della Commissione.

Sulla prima questione

Con la prima questione si chiede se il trattato conferisca alle istituzioni della Comunità « il potere di emanare norme relative ai prelievi immediatamente efficaci negli Stati membri, quali quelle contenute nel regolamento n. 22 del Consiglio »; in caso affermativo, se i prelievi siano dazi doganali o imposte e infine se il trattato abbia trasferito alla Comunità il potere legislativo in materie che rientrano nella sovranità fiscale degli Stati.

Ai sensi dell'articolo 38, n. 2, del trattato, le norme che disciplinano l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli, salvo contrarie disposizioni degli articoli 39-46. Il complesso di queste disposizioni può comportare una deroga ad una qualsiasi di dette norme, ivi comprese quelle contenute negli articoli 18 e seguenti. Non si può quindi trarre argomento dal fatto che detti articoli non sono espressamente menzionati a proposito delle eccezioni di cui all'articolo 38, n. 2, per concludere che ai prodotti agricoli devono venire applicate soltanto le norme della tariffa doganale comune invece di un sistema speciale di prelievi. Il 4° comma dello stesso articolo 38 stabilisce che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli, ai quali si riferiscono le disposizioni molto generiche del 2° comma, « devono » essere accompagnati dalla determinazione di una politica degli Stati membri.

Dopo aver indicato, quali scopi della politica agricola comune, fra l'altro, lo sviluppo razionale della produzione, l'aumento del reddito individuale e la stabilizzazione dei mercati, il trattato — all'articolo 40, n. 2 — stabilisce che, per il raggiungimento di tali scopi, « sarà creata un'organizzazione comune dei

mercati agricoli ». L'articolo 40, n. 3, infine, stabilisce espressamente che l'organizzazione comune di cui trattasi può implicare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere gli scopi previsti dall'articolo 39 ed « in particolare » discipline dei prezzi e meccanismi comuni di stabilizzazione delle importazioni o delle esportazioni.

I sistemi di prelievi del genere di quelli introdotti dal regolamento n. 22 del Consiglio servono a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 e rientrano nei provvedimenti previsti agli articoli seguenti. Se tali sistemi, infatti, appaiono in sostanza, conformemente all'articolo 40, n. 3, essere al tempo stesso mezzi per disciplinare i prezzi e meccanismi comuni per la stabilizzazione delle importazioni di prodotti agricoli, è opportuno osservare che tali nozioni non sono enunciate in senso limitativo da detto articolo.

Dal momento che per i prodotti agricoli funge da sistema regolatore dei prezzi e da mezzo di stabilizzazione del mercato, il sistema dei prelievi costituisce una delle basi dell'« organizzazione comune dei mercati agricoli » disposta dall'articolo 40, n. 2.

Un sistema di prelievi che possieda questi requisiti è conforme al trattato e, in forza dell'espresso disposto dell'articolo 43, n. 2, 3° comma, poteva, fin dal periodo transitorio, costituire oggetto di regolamenti del Consiglio.

Il prelievo, posto che è disciplinato dal trattato e non dalla legge nazionale, è simultaneamente applicabile in tutti gli Stati membri e non sul territorio di uno solo; ha una funzione regolatrice del mercato non sul piano nazionale, ma sul piano dell'organizzazione comune; viene definito facendo riferimento ad un livello di prezzo determinato in funzione degli scopi del mercato comune; ha un'aliquota variabile e può mutare in relazione all'andamento della congiuntura, appare come un onere regolatore degli scambi esterni legato ad una politica comune dei prezzi, indipendentemente dalle analogie che può presentare con un'imposta o con un dazio doganale.

Il regolamento n. 22 che istituisce il regime dei prelievi, a norma dell'articolo 189 è « obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ». Detto regime si applica quindi con la stessa efficacia vincolante in tutti gli Stati membri nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, istituito dagli stessi Stati e che, per effetto del trattato, è stato integrato nel loro sistema giuridico.

Gli Stati hanno dunque conferito alle istituzioni comunitarie il potere di imporre prelievi come quelli istituiti col regolamento n. 22, limitando con ciò la loro sovranità. Nella misura in cui, più specificamente, si tratta della sovranità fiscale, una conseguenza del genere sarebbe perfettamente consona al

sistema del trattato. Da questo complesso di elementi risulta che la validità del regolamento n. 22 del Consiglio non può essere inficiata dall'eventuale natura doganale, fiscale o di altro genere, del prelievo.

Sulla seconda questione

La Corte deve stabilire se l'articolo 6, nn. 3 e 4, del regolamento n. 22 conferisca unicamente allo Stato membro importatore, ad esclusione delle istituzioni della Comunità, il potere di fissare un prelievo supplementare.

L'articolo 6, n. 3, dispone che « nel caso in cui i prezzi di offerta franco frontiera all'importazione scendano al di sotto del prezzo limite », l'importo del prelievo « viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo di offerta franco frontiera e il prezzo limite ».

Il n. 4 dello stesso articolo prevede che la Commissione o, eventualmente, il Consiglio, previo parere del Comitato di gestione secondo il procedimento di cui all'articolo 17, determinano « le modalità per fissare » i prelievi supplementari. La stessa disposizione conferisce allo Stato membro importatore la facoltà di determinare e riscuotere detti prelievi supplementari, a condizione che ne dia immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione. Infine, « le misure che devono essere prese in comune dagli Stati membri sono determinate secondo il procedimento di cui all'articolo 17 ».

Dette disposizioni fanno distinzione tra *determinazione* delle « modalità per fissare » i prelievi supplementari, *fissazione* degli stessi e, infine, la loro *riscossione*. Il procedimento per determinare le modalità generali della fissazione dei prelievi supplementari è di competenza della Commissione o, eventualmente, del Consiglio, previo parere del Comitato di gestione, ed ha costituito oggetto del regolamento 109-62 della Commissione. La fissazione delle aliquote è di competenza dello Stato membro importatore che intende adottare il provvedimento, mentre spetta alla Commissione o, eventualmente, al Consiglio, nell'ipotesi che si sia deciso di adottare un provvedimento comune. Infine, la riscossione dei prelievi è di competenza dello Stato membro importatore.

Tali distinzioni non sono affatto in contraddizione con l'articolo 6, n. 3, a norma del quale l'importo dei prelievi viene aumentato « in ciascuno Stato membro » di un importo supplementare. Questa disposizione non conferisce infatti alcuna competenza allo Stato membro, ma si limita a precisare l'ambito geografico di efficacia del provvedimento. Il regolamento n. 109-62 ha organizzato il procedimento di fissazione di detti importi fondandosi sulla competenza dello Stato membro importatore, alla quale si affianca la competenza della Commissione o, even-

tualmente, del Consiglio, per i provvedimenti da adottare in comune nell'ambito dell'articolo 17 del regolamento n. 22.

D'altro canto, dalla motivazione del regolamento n. 135-62 si desume che questo è stato il procedimento seguito per fissare il prelievo supplementare litigioso giacché, dopo aver rilevato che la Repubblica federale di Germania applicava già dei prelievi supplementari alle importazioni da paesi terzi di polli e pollame macellato, la Commissione ha fissato un prelievo supplementare uniforme, secondo il procedimento stabilito dall'articolo 17 del regolamento n. 22.

Da quanto detto fin qui risulta che l'articolo 6, nn. 3 e 4, del regolamento n. 22 del Consiglio attribuisce allo Stato membro importatore il potere di fissare il prelievo supplementare, salva restando l'emanazione eventuale delle misure da adottarsi in comune, secondo il procedimento di cui all'articolo 17.

Sulla terza questione

Con la terza questione il giudice a quo chiede se il regolamento n. 135-62 violi i regolamenti 22 del Consiglio e 109-62 della Commissione « in quanto, mentre i due ultimi prevedono un prelievo supplementare per il caso in cui il prezzo di offerta scenda al di sotto del prezzo limite, il regolamento 135-62 — secondo la ricorrente — per la determinazione del prelievo supplementare non tiene affatto, o non tiene sufficientemente conto del prezzo di offerta ».

A norma dell'articolo 6, n. 3, del regolamento n. 22, il prelievo è aumentato qualora « i prezzi d'offerta franco frontiera all'importazione scendano al di sotto del prezzo limite », e tale aumento è pari « alla differenza tra il prezzo di offerta franco frontiera e il prezzo limite ». In applicazione di queste disposizioni, conformemente al n. 4 dello stesso articolo i provvedimenti da adottarsi in comune dagli Stati membri sono stati emanati mediante il regolamento n. 135-62, la cui validità viene posta in dubbio.

Dal carattere comune di detti provvedimenti si desume che essi non possono dipendere dal prezzo d'offerta franco frontiera di una determinata importazione. L'articolo 6, n. 3, del regolamento n. 22 contempla d'altronde non già un prezzo d'offerta individuale, ma i prezzi d'offerta franco frontiera e ciò conformemente al richiamo generale al mercato mondiale, contenuto nella motivazione. Tale è infine il senso del regolamento 109-62 il quale, nella motivazione, sottolinea che la fissazione del prelievo supplementare può essere effettuata solo « in modo uniforme » per tutte le importazioni destinate a tutti gli Stati membri.

Il prezzo d'offerta fissato in base a tale procedimento è valido fino a che non venga modificato o abolito conformemente

all'articolo 2 del regolamento n. 109-62. L'effettuazione di una singola importazione ad un prezzo maggiore del prezzo d'offerta preso come base dal regolamento n. 135-62 non inficia quindi la validità di quest'ultimo, nei confronti del quale è irrilevante la circostanza (menzionata nell'ordinanza di rinvio) di non avere detto regolamento tenuto affatto — o non aver tenuto sufficientemente — conto del prezzo di offerta di una determinata importazione, del resto posteriore al regolamento stesso.

Sulla quarta questione

Con la quarta questione si chiede se la validità del regolamento n. 135-62 sia inficiata dal fatto ch'esso è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. È stato sostenuto infatti che l'entrata in vigore immediata sarebbe causa d'incertezza giuridica; che l'articolo 191 del trattato stabilirebbe che, in linea di massima e salvo deroghe, i regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione; ed infine che l'articolo 12, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 22, escluderebbe le merci già spedite dall'applicazione delle misure di salvaguardia.

A norma dell'articolo 191 del trattato, i regolamenti « entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione ». Il trattato lascia quindi all'istituzione che adotta il regolamento la cura di precisarne la data di entrata in vigore; solo se il regolamento non stabilisce diversamente, l'entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Quest'ampia autonomia concessa agli autori del regolamento non implica però l'esclusione di ogni controllo giurisdizionale, specie per quanto riguarda l'eventuale effetto retroattivo. Se fosse possibile disporre senza motivo l'entrata in vigore immediata, la certezza del diritto ne verrebbe pregiudicata.

Benché la motivazione del regolamento n. 135-62 nulla dica in proposito, la Corte ravvisa nelle sue disposizioni seri motivi per ritenere che ogni indugio fra pubblicazione ed entrata in vigore avrebbe potuto nuocere alla Comunità, in quanto avrebbe potuto provocare una corsa agli acquisti che avrebbe ostacolato l'applicazione dell'articolo 6, n. 3, del regolamento n. 22.

Non è infine possibile ravvisare alcuna analogia tra le norme relative all'entrata in vigore di un regolamento, contenute nell'articolo 191 del trattato, e le disposizioni dell'articolo 12, n. 2, del regolamento n. 22, il quale esonera le merci già spedite dall'applicazione delle misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro, e le cui disposizioni speciali non possono essere estese oltre i limiti dell'oggetto loro proprio.

Il regolamento n. 135-62 non è dunque invalidato da quanto dispone il suo articolo 2, il quale stabilisce l'immediata entrata

in vigore, dal momento che non sarebbe applicabile ai negozi stipulati ed eseguiti al momento dell'entrata in vigore stessa.

Sulle spese

Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato le loro osservazioni, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento rappresenta un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, al quale spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali del Consiglio e della Commissione delle Comunità, nonché di una delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti gli articoli 18, 23, 38-46, 177, 191 e l'allegato I del trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20,
visti i regolamenti n. 22 del Consiglio, n. 135-62 della Commissione della C.E.E. e n. 109-62 della Commissione,
viste le sentenze 13-61 del 6 aprile 1962 e 16-65 del 1° dicembre 1965 della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa deferite in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, con decisione 25 aprile 1967,

dichiara :

- 1° Il trattato che istituisce la C.E.E. ha conferito alle istituzioni di detta Comunità il potere d'instaurare dei regimi di prelievi direttamente applicabili negli Stati membri, del genere del regolamento n. 22, adottato dal Consiglio il 4 aprile 1962. Di conseguenza, la validità di detto regolamento non sarebbe inficiata dalla natura doganale o fiscale del prelievo così introdotto.
- 2° L'articolo 6, nn. 3 e 4, del regolamento n. 22 autorizza lo Stato membro importatore a fissare l'entità del prelievo supplementare, salvi restando i provvedimenti da adot-

tarsi in comune nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 17.

3° La validità del regolamento n. 135-62 della Commissione non è inficiata, nei confronti dei regolamenti n. 22 del Consiglio e n. 109-62 della Commissione, dal fatto che il prelievo supplementare sia stato fissato senza tener conto del prezzo d'offerta individuale.

4° La validità del regolamento n. 135-62 della Commissione non è inficiata dal suo articolo 2 il quale ne stabilisce l'immediata entrata in vigore.

e statuisce :

Spetta al Bundesfinanzhof pronunciarsi sulle spese del presente procedimento.

Così deciso a Lussemburgo, il 13 dicembre 1967.

Lecourt	Donner	Strauß
Trabucchi	Monaco	Mertens de Wilmars
		Pescatore

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 dicembre 1967.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer presentate il 21 novembre 1967 ¹

INDICE

Introduzione (gli antefatti, le questioni deferite)	543
Le singole questioni	544
Premessa	544
I — Sulla validità del regolamento n. 22	545
1. La competenza del Consiglio ai sensi del titolo II della seconda parte del trattato C.E.E.	545
2. Se il Consiglio avesse la facoltà d'instaurare direttamente il sistema di prelievi mediante regolamento	548
3. L'impulso all'interscambio con gli Stati terzi	549

¹ — Traduzione dal tedesco.